



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso avente numero di registro generale 310 del 2023, proposto da

- Progettambiente soc. coop., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG 971756437F, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Giovanni Lo Sasso, con domicilio digitale in atti;

contro

- Comune di Senise, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Cinzia Antonia Sorace, con domicilio digitale in atti;

- Centrale unica di committenza Senise-Episcopia, non costituita in giudizio;

nei confronti

- Teknoservice S.r.l., non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del verbale commissione di gara del 08.05.2023, pubblicato il 18.05.2023 e comunicato in pari data inerente la procedura di gara indetta dalla Centrale unica committenza dei Comuni di Senise-Episcopia, avente ad oggetto gara d'appalto

C.I.G. 971756437F - Procedura aperta per l'appalto dei servizi di igiene ambientale nel territorio comunale di Senise - Raccolta "porta a porta" dei rifiuti urbani ed assimilati, trasporto, pulizia sul suolo pubblico e servizi connessi, ... con il quale la commissione di gara ha convenuto di escudere la Ditta Progettambiente Soc. Coop, dalla procedura di gara.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Senise;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;

Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato come la Progettambiente soc. coop., con ricorso depositato in data 26 giugno 2023, sia insorta avverso l'atto in epigrafe, che ne ha disposto l'esclusione dalla "procedura aperta per l'appalto dei servizi di igiene ambientale nel territorio comunale di Senise - raccolta "porta a porta" dei rifiuti urbani ed assimilati, trasporto, pulizia sul suolo pubblico e servizi connessi", deducendone l'illegittimità;

Rilevato, altresì, come la civica amministrazione di Senise, costituitasi in giudizio, abbia eccepito l'infondatezza del ricorso nel merito;

Dato atto di come, alla camera di consiglio svoltasi il 5 luglio 2023, il Presidente abbia dato avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., senza che per tale profilo siano state sollevate obiezioni;

Dato atto, altresì, di come alla medesima camera di consiglio i procuratori delle parti abbiano precisato le rispettive posizioni e l'affare sia transitato in decisione;

Rilevata, in "*limine litis*", anche in adesione a conforme eccezione di parte resistente, la tardività della perizia e della memoria depositate dalla ricorrente

rispettivamente in data s.r.l. il 3 luglio (dopo le ore 12.00), e il 4 luglio 2023, oltre i termini di cui agli artt. 55, co. 5, 119, co. 2, e 4, co. 4, cod. proc. amm., sicché di essa non può tenersi alcun conto, dovendosi ritenere che tali termini abbiano natura perentoria, mirando a favorire il più completo contraddittorio scritto tra le parti, trovando tale rilievo riscontro nella previsione di cui all'art. 54, co. 1, dello stesso codice, che autorizza, previa specifica istanza, la presentazione tardiva di memorie e documenti in circostanze eccezionali, ovverosia di presupposti nella specie non ravvisabili;

Ritenuta, nel merito, l'infondatezza del ricorso, alla stregua della motivazione che segue;

Considerato come l'avversato verbale di esclusione si impervi, sul versante motivazionale, sulla omessa "marcatura temporale" della polizza recante la cauzione provvisoria, alla cui produzione la deducente è stata ammessa in attuazione del c.d. "soccorso istruttorio";

Considerato che l'art. 10 del disciplinare di gara disponga, per quanto qui rileva, che «è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale)»;

Considerato come nel caso di specie la garanzia provvisoria sia munita unicamente di firma digitale, senza recare ulteriori elementi indentificativi della data e dell'ora di formazione del documento informatico;

Considerato come, a fronte di tale chiara previsione del disciplinare, e all'omesso assolvimento dell'onere di dimostrazione della data e dell'ora di formazione del documento in questione, risultino recessive le deduzioni della ricorrente in ordine alla possibilità di ricavare "*aliunde*" tali elementi, segnatamente da un ragionamento probabilistico indotto dalla data e dall'ora della firma digitale;

Ritenuto, alla luce di quanto innanzi, di dover rigettare il ricorso;

Ritenuto, infine, che le spese di lite debbano seguire la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta il ricorso;

- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune resistente, forfettariamente liquidandole in misura di € 1500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023, coll'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Benedetto Nappi

IL PRESIDENTE
Fabio Donadono

IL SEGRETARIO